



COMUNE DI TERNI

Piazza M. Ridolfi, 1
05100 Terni

Tel. +39 0744.5491

comune.terni@postacert.umbria.it

OGGETTO: *Provvedimenti limitativi del traffico da adottare per prevenire fenomeni acuti di inquinamento atmosferico da PM10 - ORDINANZA.*

IL SINDACO

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “*Nuovo codice della strada*” e s.m.i. e specificatamente l’art. 7, c. 1, lett. b), in cui è stabilito che nei centri abitati i comuni possano, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

VISTO il D.M. 21.04.1999 n. 163 “*Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione*”;

VISTO il D.Lgs. 13.08.2010, n. 155, recante “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa*”, e in particolare l’art. 11, comma 3, ai sensi del quale i sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

VISTI gli articoli 9, 10 e 13 del D.Lgs. 13.08.2010, n. 155, in base ai quali le Regioni adottano piani per la qualità dell’aria, e in particolare l’art. 11 comma 1, lett. a) “*criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore*”;

VISTO al riguardo il “*Piano regionale per la qualità dell’aria*”, approvato con Del. Consiglio Regionale n. 296 del 17 dicembre 2013 nel quale:

- la città di Terni “*è individuata, sul territorio regionale come un’area di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni di PM10 e NO₂ e quindi come una delle situazioni di maggiore criticità che richiede l’adozione di specifiche misure di risanamento della qualità dell’aria*”;
- il comune di Terni è tenuto ad attuare, tra le misure Tecniche di indirizzo, la misura “*M1T02 – Giornate programmate di chiusura al traffico*”, che prevede, nel periodo invernale, chiusure programmate della circolazione nelle aree urbane da attuarsi due giorni consecutivi con cadenza settimanale, per almeno 8 ore giornaliere tra le 8:00 e le 20:00;

RILEVATO che, in base ai dati forniti da ARPA Umbria attraverso la rete di rilevamento della qualità dell'aria, il periodo dal 1 novembre al 31 marzo rappresenta, in ragione anche dell'insediarsi di peculiari condizioni meteo-climatiche favorevoli all'accumulo degli inquinanti in atmosfera, il periodo dell'anno in cui si registrano le più elevate concentrazioni di PM₁₀;

VISTO che alla data del 30/11/2016 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM₁₀ (50 µg/m³), registrato a partire dal 01/01/2016 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita da ARPA Umbria, ha già raggiunto quota 30 rispetto ai 35 consentiti dalla legge nell'arco dell'anno solare;

VISTO che il traffico rappresenta una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nel Comune ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, ossidi di azoto, monossido di carbonio e particolato (PM₁₀ e PM_{2,5});

RITENUTO di dover intervenire a tutela della salute pubblica con provvedimenti limitativi del traffico veicolare da adottare in modo programmato e permanente dal 1° Novembre di ogni anno e fino al 31 marzo dell'anno successivo;

RITENUTO di intervenire, oltre che in tutto il territorio comunale con alcune misure di salvaguardia, anche con provvedimenti più restrittivi nella zona centrale più transitata e densamente popolata, denominata "ZONA ZERO", come da planimetria allegata e facente parte integrante del presente atto, individuata al perimetro dalle seguenti vie:

Piazza D. Alighieri, Via C. Dentato, Via della Bardesca, Piazza B. Buozzi, Via Castello, Via G. Cerquetelli, Via Lungonera Cimarelli, Viale C. Guglielmi, Corso del Popolo, Viale A. Aleardi, Via G. Carducci, Via S. Botticelli, Piazza Dalmazia, Via G. Oberdan, Viale T. O. Nobili;

ORDINA

1. A partire dal **5 dicembre 2016 fino al 31 marzo 2017** e negli anni successivi a partire **dal 1° novembre di ogni anno fino al 31 marzo del successivo** nelle giornate lavorative di **LUNEDÌ** e **MARTEDÌ**, in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle aree di cui al successivo punto 2, e ad eccezione dei periodi di cui al successivo punto 3, è introdotta la "**ZONA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**" con la seguente disciplina limitativa del traffico veicolare:

DIVIETO ASSOLUTO DELLA CIRCOLAZIONE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NELLA "ZONA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE"

NELLE FASCE ORARIE:

8:30 - 12:30 e 15:30 - 19:30 per le seguenti tipologie di veicoli:

- **Autovetture Euro 0, Euro 1, Euro 2, benzina e diesel**
 - **Euro 0 o pre-Euro** (non catalizzati a benzina e diesel non conformi ad Euro 1);
 - **Euro 1** (direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE punto 6.2.1.A, 93/59/CEE);
 - **Euro 2** (direttive 91/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, 98/77/CE);
- **Autoveicoli adibiti a trasporto merci**

- **Euro 0 a Benzina e Diesel** non conformi alle direttive 91/441/CEE, 93/59/CEE, 91/542 StI CEE e generalmente immatricolati per la prima volta antecedentemente al 01/01/1993;
- **Euro 1 a Benzina e Diesel** non conformi alle direttive 91/542/CEE, 94/12 CEE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, 98/77/CE generalmente immatricolati per la prima volta antecedentemente al 01/01/1997;
- **Euro 2 a Benzina e Diesel** non conformi alle direttive 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE , 96/1/CE , 96/44/CE, 96/69/CE, 98/77/CE generalmente immatricolati per la prima volta antecedentemente al 01/01/2001;
- **Ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote Euro 0** (non conformi alla direttiva 97/24/CE immatricolati prima del 17/06/1999) **ed Euro 1** (ciclomotori non conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II immatricolati prima del 17/06/02 e motoveicoli non conformi alle direttive 2002/51/CE fase A e 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase A immatricolati prima del 01/01/2003);

2. Le limitazioni alla circolazione di cui al punto 1 si applicano a tutto il territorio comunale, compresa la Zona Zero di cui al successivo punto 8 e la Z.T.L., ad eccezione delle seguenti aree territoriali non direttamente gravitanti all'interno della Conca Ternana:

- Papigno - Marmore - Piediluco e zone limitrofe;
- Papigno - Cascata delle Marmore - Collestatte - Torreorsina - S. Liberatore;
- Papigno - Larviano - Miranda - Pièfossato;
- Val di Serra (dall'abitato di voc. Trevi al confine comunale);
- Collelicino - La Castagna - Cecalocco - Battiferro;
- Cesi scalo - Cesi - Poggio Azzuano - Carsulae;
- Collescipoli - S.P. Collescipolana fino al confine comunale;

le stesse limitazioni non si applicano altresì ai seguenti assi stradali:

- Tratto ternano della E45
- Tratto ternano del raccordo Orte-Terni (fino al confine comunale della S.S. 3 Flaminia);
- Strada dei Confini - Nuovo Raccordo E45.

3. Le limitazioni alla circolazione di cui al punto 1 **non si applicano nei giorni di martedì 27 dicembre 2016, lunedì 2 gennaio 2017, martedì 3 gennaio 2017, lunedì 13 febbraio 2017, martedì 14 febbraio 2017 (San Valentino) e martedì 28 febbraio 2017.**

4. In conseguenza di particolari e significativi eventi atmosferici il Sindaco può disporre la sospensione dei limiti alla circolazione di cui al punto 1 anche in giornate diverse da quelle di cui al punto 3.

5. **Sono ammessi a circolare nella "ZONA di SALVAGUARDIA AMBIENTALE":**

a) veicoli Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 a benzina e diesel

- Euro 3 (direttive 1998/69/CE - 1998/77/CE rif. 1998/69CE A - 1999/102/CE rif. 1998/69/CE - 2001/1/CE rif. 1998/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A)

- Euro 4 (direttive 1998/69/CE B – 1998/77/CE rif. 1998/69/CE B – 1999/96/CE B – 1999/102/CE rif. 1998/69/CE B – 2001/1/CE rif. 1998/69/CE B – 2001/27/CE B – 2001/100/CE B – 2002/80/CE B – 2003/76/CE B – 2005/55/CE B1 – 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1)
- Euro 5 (direttive 2005/55/CE-B2; 2006/51/CE rif. 2005/55/CE-B2)
- Euro 6 (regolamento UE n. 136/2014, di modifica della direttiva 2007/46/CE, del regolamento CE n. 692/2008 e del regolamento UE n. 582/2011)
- b) ciclomotori a due, tre e quattro ruote Euro 2 (direttiva 97/24/CE fase II) e ciclomotori a due, tre e quattro ruote Euro 3 (direttiva 2013/60/CE); motoveicoli a due, tre e quattro ruote Euro 2 (direttive 2002/51/CE fase A e 2006/27/CE fase A), motoveicoli a due, tre e quattro ruote Euro 3 (direttive 2002/51/CE fase B e 2006/27/CE fase B) e motoveicoli a due, tre e quattro ruote Euro 4 (direttive 168/2013-134/2014/UE);
- c) autoveicoli adibiti al trasporto di cose ad uso proprio o ad uso di terzi, Euro 3, Euro 4, Euro 5 ed Euro 6 benzina e diesel;

6. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al punto 1 :

- a) veicoli ad emissione nulla (velocipedi e veicoli elettrici), a GPL, a METANO, ibridi, bifuel;
- b) veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'Art. 381 del DPR. 16.12.1992, n. 495;
- c) veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale e per trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato di studenti;
- d) veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dell'Autorità Giudiziaria, dei VV.F, dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e del Corpo di Polizia Locale; veicoli del Pronto Soccorso e di Enti Pubblici in servizio di controllo ambientale ed igienico-sanitario;
- e) veicoli degli Enti Pubblici in servizio per interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione, Protezione Civile e servizio elettorale;
- f) veicoli delle aziende pubbliche e private incaricate della gestione dei servizi a rete (acqua - luce - gas - telefonia - fognature) e degli impianti di cui al D.M. 37/08, impiegati per interventi in emergenza o di manutenzione straordinaria su impianti pubblici e privati, per il tempo strettamente necessario all'intervento; veicoli dei dipendenti delle predette aziende in servizio di pronta reperibilità, per chiamate d'urgenza nell'orario di limitazione della circolazione, per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa.
Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta dalla direzione aziendale di appartenenza o dal titolare dell'impresa, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza, attestante l'orario del servizio di reperibilità e/o luogo di intervento, estremi riconoscitivi del veicolo e l'appartenenza del conducente all'azienda, ed avente validità per il tempo strettamente necessario all'intervento.
- g) veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- h) veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio-sanitari in turno di reperibilità nell'orario di limitazione della circolazione muniti di attestazione, rilasciata dalla struttura

sanitaria di appartenenza, attestante l'orario del servizio di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa.

Per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando Polizia Municipale, possibilmente entro le ore 20:00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l'elenco del personale interessato, a firma del responsabile del servizio;

- i) veicoli dei cortei funebri con autocertificazione valida 120 minuti e veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; l'autocertificazione, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto e chiesa interessata;
- j) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
- k) veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
- m) veicoli dei servizi postali;
- n) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
- o) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei servizi a domicilio;
- p) macchine operatrici complesse di portata superiore a 35 q.li (autogru, autopompa per calcestruzzo, ecc.), nonché autoveicoli impiegati in agricoltura (trattori, macchine operatrici, ecc.);
- q) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria o collaudo, muniti della documentazione di prenotazione rilasciata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione C.T.C. o dai centri di revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario e nell'orario indicato;
- r) veicoli dei cortei matrimoniali con autocertificazione valida 90 minuti, redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nominativo degli sposi e luogo della cerimonia;
- s) veicoli degli operatori dell'informazione per l'esclusivo espletamento delle loro mansioni, purché muniti di tesserino di riconoscimento;
- t) veicoli utilizzati da insegnanti che svolgono attività in più plessi scolastici e che devono spostarsi da una sede all'altra durante l'orario di limitazione della circolazione. In tali circostanze i docenti dovranno essere muniti di attestazione rilasciata dal Dirigente Scolastico di riferimento indicante l'orario di lezione e valida per il tempo strettamente necessario per recarsi da una sede all'altra;
- u) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini) o consegne indifferibili muniti di documentazione attestante l'effettiva urgenza;

- v) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida;
- w) autovetture, indipendentemente dalla categoria Euro, con almeno tre persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologati a 2 posti;
- x) veicoli di associazioni di volontariato esercenti il controllo degli appartamenti gestiti e la consegna di generi alimentari con cadenza giornaliera a favore dei migranti previa convenzione stipulata con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Terni. Tali associazioni dovranno inviare al numero fax del Comando di Polizia Municipale, possibilmente entro le ore 20:00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l'elenco dei veicoli utilizzati per le citate attività, nonché gli estremi della convenzione stipulata con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, a firma del Presidente;
- y) veicoli a servizio di cittadini provenienti dalle zone colpite dal terremoto del Centro Italia e ospitati presso le strutture alberghiere nel comune di Terni. Gli interessati dovranno esibire il tesserino "I love Norcia" rilasciato dai Servizi Sociali del Comune.
7. Al fine di facilitare l'azione di vigilanza è consigliabile esporre i documenti (contrassegno, certificazione, attestazione, ecc.) comprovanti le suddette deroghe di cui ai punti precedenti, in maniera ben visibile nella parte interna del parabrezza anteriore del veicolo. Le autocertificazioni vanno esibite a richiesta degli organi di vigilanza. L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.
8. A partire **dal 5 dicembre 2016 fino al 31 marzo 2017** e negli anni successivi a partire **dal 1° novembre di ogni anno fino al 31 marzo del successivo** nelle giornate lavorative di **LUNEDÌ** e **MARTEDÌ**, è introdotta la "**ZONA ZERO**" come definita in premessa, con la seguente disciplina limitativa del traffico veicolare:

DIVIETO ASSOLUTO DELLA CIRCOLAZIONE NELLA "ZONA ZERO"

NELLE FASCE ORARIE:

8:30 - 12:30 e 15:30 - 19:30 per tutte le tipologie di veicoli

eccetto:

- **veicoli Euro 5 ed Euro 6**
 - Euro 5 (direttive 2005/55/CE-B2; 2006/51/CE rif. 2005/55/CE-B2);
 - Euro 6 (regolamento UE n. 136/2014, di modifica della direttiva 2007/46/CE, del regolamento CE n. 692/2008 e del regolamento UE n. 582/2011);
- **veicoli di cui al precedente punto 6.**

9. Le limitazioni alla circolazione di cui al punto 8 **non si applicano nei giorni di martedì 27 dicembre 2016, lunedì 2 gennaio 2017, martedì 3 gennaio 2017, lunedì 13 febbraio 2017, martedì 14 febbraio 2017 (San Valentino) e martedì 28 febbraio 2017.**
10. In conseguenza di particolari e significativi eventi atmosferici il Sindaco può disporre la sospensione dei limiti alla circolazione di cui al punto 1 anche in giornate diverse da quelle di cui al punto 9.

11. Chiunque circola con un veicolo in violazione dei punti 1 e 8 del dispositivo della presente ordinanza, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164,00 a euro 663,00, ai sensi dell'art. 7, commi 1, lettera b) e 13 bis, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenute tutti gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni.

Spegnimento motori

Si ricorda quanto previsto dall'art. 157 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ove si prescrive che durante la sosta il veicolo deve avere il motore spento.

Il presente provvedimento pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Terni, che revoca i precedenti emanati con protocolli nn. 174898 del 23/12/2015 e 155865 del 28/10/2016, fatti salvi gli effetti medio termine prodotti, entra in vigore il giorno 5 dicembre 2016 e viene portato a conoscenza della cittadinanza, compresa quella dei comuni vicini, tramite pubblicazione sul sito www.comune.tr.it e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali, emittenti radio-televisive e pannelli a messaggio variabile.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
(Sen. Leopoldo Di Girolamo)